



COMUNE DI CAMPTOBASSO
Area 6 Settore Servizi Sociali

REGOLAMENTO

IN MATERIA DI TUTELA E BENESSERE DEGLI ANIMALI

INDICE

TITOLO I

I Principi

Art. 1 - Profili istituzionali.....	pag. 4
Art. 2 - Valori etici e culturali.....	pag. 4
Art. 3 - Competenze del Sindaco.....	pag. 4
Art. 4 - Tutela degli animali.....	pag. 5

TITOLO II

Garante per la tutela ed il benessere degli animali

Art. 5 - Chi è e cosa fa.....	pag. 5
-------------------------------	--------

TITOLO III

Definizione ed ambito di applicazione

Art. 6 – Definizioni.....	pag. 5
Art. 7 – Ambito di applicazioni.....	pag. 6
Art. 8 – Esclusioni.....	pag. 6

TITOLO IV

Disposizioni generali

Art. 9- Associazioni di protezione animale.....	pag. 7
Art.10- Iniziative del Comune di Campobasso.....	pag. 7
Art. 11- Detenzione di animali.....	pag. 8
Art. 12- Maltrattamenti di animali.....	pag. 8
Art. 13 - Abbandono di animali.....	pag. 9
Art. 14 – Avvelenamento.....	pag. 9

TITOLO V

Prevenzione del randagismo canino

Art. 15- Programma.....	pag. 9
Art. 16 - Anagrafe canina.....	pag. 10
Art. 17 - Norme di comportamento per i detentori.....	pag. 10
Art. 18 - Aree riservate.....	pag. 11
Art. 19- Cattura di animali liberi.....	pag. 11
Art. 20 - Ricovero dei cani randagi.....	pag. 12
Art. 21 - Rinuncia del cane e ricovero presso il canile comunale.....	pag. 12
Art. 23- Affidi ed adozioni.....	pag. 12

TITOLO VI

Gatti

Art. 24- Definizioni.....	pag. 13
---------------------------	---------

Art. 25- Protezione dei gatti.....pag. 13

TITOLO VII

Volatili e animali acquatici

Art. 26- Detenzione di volatili ed animali acquatici.....pag. 14

TITOLO VIII

Vigilanza e sanzioni

Art. 27- Funzioni di vigilanza e di controllo.....pag. 14

Art. 28- Sanzioni amministrative.....pag. 15

Art. 29- Proventi da irrogazioni delle sanzioni.....pag. 15

Art. 30- Disposizioni finali.....pag. 15

TITOLO I

I PRINCIPI

Articolo 1

Profili istituzionali

1. Il Comune di Campobasso promuove la convivenza delle persone con gli animali nel rispetto delle caratteristiche naturali, biologiche, fisiche, etologiche di cui questi ultimi sono portatori, al fine di realizzare sul territorio un rapporto equilibrato tra gli stessi, l'uomo e l'ambiente. Condanna gli atti di crudeltà contro di essi ed il loro abbandono.
2. La città di Campobasso, comunità portatrice di elevati valori di cultura e civiltà, individua nella tutela degli animali uno strumento finalizzato al rispetto ed alla tolleranza verso tutti gli esseri viventi ed in particolare verso le specie più deboli.
3. Sono soggetti alla presente normativa gli animali di affezione, ivi compresi quelli che vivono in libertà, in base alla legge 14 agosto 1991 n. 281 (legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo), ai Trattati internazionali recepiti dalla legge italiana, alla legge regionale a marzo 2005 n. 7 e ai successivi regolamenti attuativi.
4. Il presente Regolamento disciplina altresì l'accalappiamento, il trasporto, la detenzione, il ricovero, la sterilizzazione, le norme di comportamento e la prevenzione delle malattie degli animali, del singolo e della specie, ivi comprese quelle trasmissibili all'uomo e agli altri animali, attuando con gli altri soggetti istituzionalmente preposti un'attività di programmazione, indirizzo e coordinamento.
5. Il Comune per la realizzazione delle finalità di cui ai comma precedenti può avvalersi della collaborazione dei soggetti indicati all'art. 9, nonché, per i rispettivi ambiti di competenza dell'A.S.Re.M.

Articolo 2

Valori etici e culturali

Il Comune di Campobasso, in base all'art. 2 della Costituzione della Repubblica italiana, riconosce la libertà di ogni cittadino di esercitare, in modo singolo o associato, le attività connesse all'accudimento ed alla cura degli animali, quale mezzo che concorre allo sviluppo della personalità e della socializzazione in grado di attenuare le difficoltà espressive e di socializzazione, soprattutto nelle fasi dell'infanzia e della vecchiaia.

Articolo 3

Competenze del Sindaco

1. Il Sindaco, sulla base del dettato degli artt. 823 e 826 del Codice civile, esercita la tutela e la cura delle specie animali che vivono stabilmente o temporaneamente allo stato libero nel territorio comunale.
2. Al Sindaco, in base all'art. 3 D.P.R. 31 marzo 1979, spetta la funzione di vigilanza sulla osservanza di Leggi e Regolamenti generali e locali relativi alla protezione degli animali e alla difesa del patrimonio zootecnico, nonché l'attuazione delle disposizioni previste nel presente regolamento anche mediante l'adozione di specifici provvedimenti applicativi.

Articolo 4
Tutela degli animali

Il Comune di Campobasso:

1. riconosce validità etica e morale a tutte le forme di pensiero che si richiamano al dovere del rispetto e della promozione di iniziative per la sopravvivenza delle specie animali.
2. In base alla legge 281/’91 ed alla L.R. n. 7/’05, promuove e disciplina la tutela degli animali da affezione, condanna e persegue gli atti di crudeltà contro di essi, i maltrattamenti ed il loro abbandono.
3. Si adopera altresì a diffondere e promuovere massimamente quelle garanzie giuridiche attribuite agli animali dalle leggi dello Stato.
4. Condanna e persegue inoltre, ogni manifestazione di violenza ed insensibilità verso tutti gli animali.

TITOLO II
GARANTE PER LA TUTELA ED IL BENESSERE DEGLI ANIMALI

Articolo 5
Chi è e cosa fa

E’ istituito il garante per la tutela ed il benessere degli animali, trattasi di una figura di nomina sindacale che opera per l’affermazione e la difesa dei principi e valori fondamentali per il benessere e la protezione degli animali. Promuove iniziative di sensibilizzazione, crescita culturale ed educativa sui temi della tutela degli animali. Favorisce la diffusione dell’informazione e della conoscenza delle norme che regolano la materia. Incoraggia la relazione con le associazioni protezionistiche ed animaliste presenti sul territorio. Con esse sviluppa un dialogo ed un confronto sui temi della tutela degli animali per un miglior coordinamento delle iniziative in programma, per un maggior livello di collaborazione con le Istituzioni e per un’integrazione efficace dei contributi della società civile. Si relaziona con i singoli cittadini e con le istituzioni al fine di far crescere la sensibilità sulle esigenze di salvaguardia, difesa e valorizzazione dei principi di tutela e protezione degli animali. Rappresenta un elemento di raccordo con Enti pubblici ed istituzioni per l’attuazione ed applicazione di leggi e regolamenti. Raccoglie proposte e segnalazioni da parte di singoli cittadini, delle associazioni professionali e di quelle protezionistiche ed animaliste, in merito a problematiche specifiche presenti in città. Comunica le esigenze, i problemi aperti e le proposte al Sindaco, collaborando nel progettare provvedimenti specifici volti a migliorare le condizioni per il rispetto degli animali in città.

Segnala alle Autorità competenti, carenze, disfunzioni, nonché fatti configurabili come ipotesi di reato in materia di maltrattamento degli animali.

TITOLO III
DEFINIZIONI ED AMBITO DI APPLICAZIONE

Articolo 6
Definizioni

1. La definizione generica di “animale” si applica a tutte le specie e razze di animali, vertebrati ed invertebrati, che vivono anche in stato di libertà o semilibertà.
2. Ai fini del presente regolamento per “animale d’affezione” si intendono quelli che stabilmente od occasionalmente convivono con l’uomo, mantenuti per compagnia e che

possono svolgere attività utili all'uomo, ove non contrasti con le normative vigenti. Si riconosce altresì la qualifica di "animale d'affezione" a qualsiasi esemplare di qualsivoglia specie che sia detenuto a mero scopo di compagnia.

3. Sono considerati "randagi" quegli animali di specie domestica di cui alla legge 281/'91 che vivono allo stato libero, cioè non sottoposti a custodia di esseri umani.
4. Sono considerati "vaganti" quegli animali che circolano liberamente sul territorio, di cui non sia stata accertata l'appartenenza, (potrebbero essere di proprietà non microcippati oppure randagi).
5. Con il termine "detentore" si intende la persona che, a qualsiasi titolo, anche temporaneamente, detenga l'animale, anche in stato di libertà o semilibertà. Il detentore è responsabile della custodia e del benessere dell'animale, della sua salute e riproduzione; uguale responsabilità ha verso la prole dell'animale. Il detentore, in caso di violazioni delle disposizioni del regolamento, è il soggetto destinatario delle sanzioni previste.

Articolo 7

Ambito di applicazione

1. Le norme di cui al presente regolamento riguardano tutte le specie animali che si trovano o dimorano, stabilmente o temporaneamente, nel territorio comunale di Campobasso.
2. Le norme previste dai successivi articoli che riguardano la detenzione di animali, il maltrattamento e mancato benessere degli stessi, la cattura, devono comunque considerarsi valide per qualsiasi animale.

Articolo 8

Esclusioni

Le norme di cui al presente regolamento non si applicano:

- 1) alle attività economiche inerenti l'allevamento di animali a fini zootecnici o ad esso connesse in quanto regolamentate dalla normativa nazionale e comunitaria;
- 2) alle specie selvatiche di vertebrati e invertebrati il cui prelievo è regolato da specifiche disposizioni vigenti, in particolare riguardanti l'esercizio della caccia, cioè alla fauna omeoterma di cui alla L. 157/92;
- 3) alla detenzione di volatili ad uso venatorio, sempre che la detenzione stessa sia autorizzata ai sensi della normativa vigente;
- 4) alle attività di disinfestazione e derattizzazione;
- 5) alle attività di ricerca scientifica previste dalla vigente normativa.

TITOLO IV DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 9
Associazioni di protezione animale

1. Le Associazioni di protezione animale, cooperative zoofile nonché gli altri enti pubblici e privati il cui statuto preveda precisi compiti di protezione animale, collaborano con il Comune a sviluppare il benessere delle popolazioni degli animali urbanizzati e i rapporti fra uomo e animali.
A tal fine:
 - a) possono entrare nelle strutture di ricovero comunali, rispettando mansioni, compiti ed orari contenuti in uno specifico disciplinare, adottato da questa Amministrazione per migliorare il funzionamento complessivo della struttura ed evitare una sovrapposizione di competenze;
 - b) collaborano alla:
 - segnalazione di animali vaganti;
 - denuncia di casi di maltrattamenti ed abbandono;
 - vigilanza sulle problematiche connesse alle varie specie animali presenti sul territorio comunale.
2. Il Comune promuove lo sviluppo dell'associazionismo e lo sostiene attraverso le iniziative ed i programmi di cui al presente regolamento, anche, eventualmente attraverso finanziamenti di progetti mirati alla tutela delle popolazioni animali, compresi i programmi finalizzati al contenimento del randagismo (adozioni e sterilizzazioni).
3. Le associazioni di cui al comma 1 sono quelle iscritte nel registro regionale delle organizzazioni di volontariato come previsto all'art. 3 della legge regionale 16 aprile 2007 n. 9, in applicazione della legge 11 agosto 1991 n. 266.

Articolo 10
Iniziative del Comune di Campobasso

1. Il Comune di Campobasso direttamente e/o attraverso la collaborazione dei soggetti di cui all'art. 9:
 - a) provvede alla costruzione e gestione di ricoveri pubblici per animali e al risanamento di quelli esistenti nel rispetto delle norme di cui al regolamento regionale 21 marzo 2006 n. 1;
 - b) promuove campagne di sensibilizzazione per incentivare l'affidamento degli animali abbandonati;
 - c) promuove, in collaborazione con la Regione, con le Associazioni di protezione animali, con l'Ordine dei medici veterinari e con l'A.S.Re.M., iniziative di informazione e di educazione, rivolte ai proprietari di animali e all'opinione pubblica, per la tutela e contro l'abbandono degli animali;
 - d) esercita funzioni di vigilanza sull'osservanza di leggi nazionali e regionali nonché dei relativi regolamenti regionali attuativi vigenti in materia di protezione degli animali e alla difesa del Patrimonio zootecnico;
 - e) provvede sotto il controllo sanitario dei servizi veterinari dell'A.S.Re.M. (Zona Campobasso), al ricovero, alla custodia ed al mantenimento temporaneo, fino alla restituzione ai proprietari o detentori, dei cani e degli altri animali nelle strutture di cui alla lettera a), (fatti salvi gli obblighi previsti dalla legge per questi ultimi e quanto disposto dal successivo articolo);
 - f) provvede all'affidamento permanente ad eventuali richiedenti degli animali per i quali non è possibile la restituzione;

- g) dispone il successivo affidamento degli animali sequestrati dagli organi di vigilanza, relativamente ad accertati casi di maltrattamento, ad Associazioni di protezione animale o a privati, a spese del detentore.

Articolo 11

Detenzione di animali

1. Chi detiene un animale dovrà averne cura e rispettare le norme dettate per la sua tutela.
2. Gli animali, di proprietà o tenuti a qualsiasi titolo, dovranno essere fatti visitare da medici veterinari ogni qualvolta il loro stato di salute lo renda necessario.
3. I proprietari, o detentori a qualsiasi titolo, di animali, dovranno accudirli e alimentarli secondo le naturali caratteristiche della specie e della razza alla quale appartengono.
4. A tutti gli animali di proprietà, o tenuti a qualsiasi titolo, dovrà essere garantita costantemente la possibilità di soddisfare le proprie fondamentali esigenze, relative alle loro caratteristiche anatomiche, fisiologiche e comportamentali.

Articolo 12

Maltrattamenti di animali

In materia di maltrattamenti di animali si applica quanto previsto in diritto penale dall'art. 544 – ter del cod. pen. introdotto dalla legge 189/2004 e a quanto disciplinato dal Regolamento regionale n. 1/2006.

In merito alle modalità di detenzione e trasporto:

E' vietato:

1. tenere gli animali in spazi angusti e/o privi dell'acqua e del cibo necessario o sottoporli a rigori climatici tali da nuocere alla loro salute.
2. Tenere animali in isolamento e/o condizioni di impossibile controllo quotidiano del loro stato di salute o privarli dei necessari contatti sociali tipici della loro specie.
3. Tenere animali in terrazze o balconi per più di otto ore giornaliere, isolarli in rimesse o cantine oppure segregarli in contenitori o scatole, anche se poste all'interno dell'appartamento.
4. detenere animali in gabbia ad eccezione di casi di trasporto e di ricovero per cure e ad eccezione di uccelli e piccoli roditori.
5. Addestrare animali ricorrendo a violenze, percosse o costrizione fisica in ambienti inadatti (angustio poveri di stimoli) che impediscono all'animale di manifestare i comportamenti tipici della specie.
6. Ricorrere all'addestramento di animali appartenenti a specie selvatiche.
7. Utilizzare animali per il pubblico divertimento in contrasto alla normativa vigente ed in particolare a scopo di scommesse e combattimento tra animali.
8. la vendita di animali colorati artificialmente.
9. Trasportare o detenere animali, per qualsiasi periodo di tempo, chiusi nei cofani posteriori delle auto, qualora questi siano privi di aerazione.
10. Trasportare animali in condizioni e con mezzi tali da procurare loro sofferenza, ferite o danni fisici anche temporanei; gli appositi contenitori dovranno consentire la stazione eretta, ovvero la possibilità di sdraiarsi e rigirarsi.
11. Condurre animali a guinzaglio tramite mezzi di locazione in movimento.

Per quanto concerne più specificatamente i cani, il Regolamento regionale n. 1/2006 dispone che la catena, ove necessaria, deve avere una lunghezza di almeno 5 metri se fissa, oppure di almeno tre metri se collegata con anello di scorrimento e gancio ad una fune di scorrimento di almeno 5 metri.

I collari devono essere sufficientemente larghi in modo da non procurare piaghe e sofferenze.

E' fatto assoluto divieto del collare elettrico o di altro analogo strumento che provoca effetti di dolore sui cani, nella fase di addestramento ed in ogni altra fase del rapporto uomo-cane.

Articolo 13

Abbandono di animali

1. E' severamente vietato abbandonare qualsiasi tipo di animali, sia domestici che selvatici, sia appartenenti alla fauna autoctona o esotica, in qualunque parte del territorio comunale, compresi giardini, parchi e qualsiasi tipologia di corpo idrico.
2. E' fatta salva la liberazione in ambienti adatti di individui appartenenti alle specie di fauna autoctona, autorizzati ai sensi delle leggi vigenti.

Articolo 14

Avvelenamento

1. E' severamente proibito spargere o depositare in qualsiasi modo, e sotto qualsiasi forma, su tutto il territorio comunale, alimenti contaminati da sostanze velenose in luoghi ai quali possano accedere animali, escludendo le operazioni di derattizzazione e disinfestazione, che devono essere eseguite con modalità tali da non interessare e nuocere in alcun modo agli animali.
2. I medici veterinari, liberi professionisti o pubblici ufficiali dell'A.S.Re.M. e dipendenti dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale sono tenuti a segnalare all'Amministrazione e alla Procura della Repubblica tutti i casi di avvelenamento di animali di cui vengano a conoscenza. In detta segnalazione dovranno essere indicati il tipo di veleno usato e la zona in cui gli avvelenamenti si sono verificati.

TITOLO V

PREVENZIONE DEL RANDAGISMO CANINO

Articolo 15

Programma

1. Il Comune promuove iniziative mirate al ridimensionamento del randagismo canino sul proprio territorio, attua strategie di contrasto al fenomeno, mette in campo azioni volte alla prevenzione, tra le quali:
 - a) pubblicizzazione e controllo dell'anagrafe canina, al fine di far identificare tutti i cani presenti sul territorio comunale mediante applicazione di microchip e conseguente registrazione nella banca dati informatica dell'anagrafe canina tenuta presso l'A.S.Re.M. competente per territorio;
 - b) la realizzazione di un programma di controllo delle nascite di cucciolate indesiderate, anche mediante campagne straordinarie di sterilizzazione;
 - c) iniziative incisive per favorire l'affidamento dei cani randagi catturati, con il duplice obiettivo di dare loro una vita più dignitosa e di ridurre le spese di gestione a carico del Comune per il loro mantenimento nel canile comunale;
 - d) tramite la ditta convenzionata con l'A.S.Re.M., garantire la cattura dei cani randagi, da ospitare nel canile comunale e successivamente, se non adottati o reclamati, in altri rifugi convenzionati;

- e) Iniziative di informazione ed educazione dei cittadini sul corretto rapporto uomo-animale, sugli obblighi previsti dalle normative vigenti e delle relative sanzioni in caso di inosservanza, nonché sull'importanza del rispetto delle stesse norme per prevenire il triste fenomeno dell'abbandono;
- f) Applicazione rigorosa delle sanzioni da parte dei soggetti preposti al controllo.

Articolo 16 **Anagrafe canina**

1. I proprietari o detentori di cani sono tenuti, ai sensi dell'art. 11 del regolamento regionale n. 3 del 15 settembre 2008 attuativo della L.R. n. 7/05, ad identificare ed iscrivere il proprio cane in anagrafe presso il Servizio veterinario dell'A.S.Re.M. Zona Campobasso entro i due mesi di vita.

In caso di vendita o cessione prima di tale data, l'identificazione deve essere anticipata.

L'identificazione mediante microchip può essere fatta da un veterinario libero professionista o da un veterinario dell'A.S.Re.M.. In ogni caso al proprietario o possessore del cane verrà rilasciato una certificazione attestante l'avvenuta microchippatura.

2. Coloro che possiedono un cane introdotto stabilmente da altre Regioni o da altri Stati, sono tenuti, entro 15 giorni dall'acquisizione dell'animale:

- a) per i cani già identificati con microchip che risultino provvisti della certificazione veterinaria e/o iscritti nella Banca dati nazionale, alla segnalazione dell'acquisizione del cane al Servizio veterinario dell'A.S.Re.M. Zona Campobasso per la registrazione nella banca dati regionale.
 - b) Per i cani già identificati con microchip che risultino sprovvisti della certificazione veterinaria e/o non iscritti nella Banca dati Nazionale, alla segnalazione del cane al servizio veterinario dell'A.S.Re.M. Zona Campobasso per la registrazione nella banca dati regionale previo pagamento della relativa sanzione;
 - c) Per i cani non ancora identificati, all'identificazione e registrazione dei cani stessi previo pagamento della sanzione relativa.
2. Il responsabile del cane ha l'obbligo di segnalare al Servizio veterinario dell'A.S.Re.M. Zona Campobasso, utilizzando i vari allegati disponibili anche presso l'Ufficio comunale, le seguenti variazioni che dovessero verificarsi:
- a) entro 15 giorni, il cambio residenza o domicilio, la cessione ad altro proprietario o la morte del cane;
 - b) entro tre giorni, in caso di smarrimento o di ritrovamento di un cane.

3. Le suddette segnalazioni vanno effettuate presso l'A.S.Re.M. Zona Campobasso dove il cane è stato registrato.

4. In caso di trasferimento della proprietà o della detenzione a qualsiasi titolo e di carattere non temporaneo, il cedente effettua la relativa comunicazione al Servizio veterinario A.S.Re.M. Zona Campobasso.

5. Nel caso di soppressione dell'animale, alla relativa comunicazione al Servizio Veterinario A.S.Re.M. va allegata copia del certificato veterinario in cui sono riportati i motivi dell'applicazione dell'eutanasia.

Tutti i modelli da utilizzare per le segnalazioni di cui innanzi, (morte, passaggio di proprietà, cambio di residenza, ecc..) sono scaricabili dal sito: www.regionemolise.it

Articolo 17 **Norme di comportamento per i detentori di cani**

- 1. Il proprietario, il possessore ed il detentore del cane hanno l'obbligo di custodia, governo e mantenimento del cane nel rispetto della normativa vigente in materia.

2. E' fatto obbligo di utilizzare il guinzaglio ed essere muniti di apposita museruola, ove sia necessario, utilizzarla al fine di evitare che gli animali possano determinare danno o disturbo.
3. Nelle aree private, nei cortili o in luoghi soggetti a pubblica servitù, i cani devono essere tenuti in modo da non nuocere alle persone o agli altri animali, fermo restando quanto previsto dall'art. 2052 c.c. e cioè che "il proprietario di un animale o chi se ne serve per il tempo in cui lo ha in uso, è responsabile dei danni cagionati dall'animale, sia che fosse sotto custodia, sia che fosse smarrito o fuggito, salvo prova del caso fortuito".
4. I proprietari e detentori a qualsiasi titolo di cani hanno l'obbligo di raccogliere gli escrementi prodotti dagli stessi su suolo pubblico, in modo da mantenere e preservare lo stato di igiene e decoro del luogo.
5. L'obbligo di cui al precedente comma sussiste per qualsiasi area pubblica o di pubblico uso (via, piazza, giardino o altro) dell'intero territorio comunale.
6. I cani a guardia di case o aree di pertinenze delle stesse devono essere tenuti in modo che non possano aggredire o comunque arrecare danno.
7. I proprietari devono segnalare con appositi cartelli la loro presenza e devono, inoltre, impedire che nelle ore notturne e di riposo i cani arrechino fastidio alla quiete pubblica, entro i limiti dell'ordinamento giuridico vigente in materia.
8. Il Comune, con particolare riferimento alla tutela degli aspetti igienico-sanitari, individua le zone ove è vietato l'accesso ai cani (parchi, parco-giochi per bambini e similari) e contestualmente le zone ritenute idonee.

Articolo 18 **Aree riservate**

1. Possono essere istituite, su aree verdi pubbliche di proprietà comunale, "aree di sgambamento dei cani", nelle quali non vige l'obbligo di tenere i cani al guinzaglio, pur dovendo l'animale essere sempre sotto il controllo visivo dell'accompagnatore e munito di idonea museruola se in detta area sono presenti altri cani.
2. Dette aree devono essere segnalate e opportunamente recintate.
3. Nelle "aree di sgambamento dei cani" gli accompagnatori sono tenuti al rispetto degli obblighi imposti dall'art. 17, ad eccezione di quelle specifiche zone, all'uopo segnalate, destinate al defecamento dei cani e soggette a pulizia periodica da parte del Comune o eventualmente di terzi convenzionati.

Articolo 19 **Cattura di animali liberi**

I cani randagi devono essere catturati esclusivamente dal Servizio Veterinario dell'A.S.Re.M. competente per territorio. Qualora fosse possibile l'identificazione del proprietario del cane, si dovrà avvertire l'interessato per la riconsegna dell'animale. Le spese relative alla cattura, alla custodia ed al mantenimento del cane, sono a carico del proprietario o detentore, qualora se ne conosca l'identità. Il Comune provvederà a richiedere al proprietario le somme dovute. Le spese di cattura o per trattamenti profilattici o sanitari sono quantificate di volta in volta dall'A.S.Re.M. o dal veterinario libero professionista che le effettua, mentre per le spese di mantenimento si applicano le tariffe stabilite dalla Giunta comunale.

Articolo 20
Ricovero dei cani randagi

La segnalazione di cani vaganti può essere effettuata da chiunque: Associazione, privato cittadino, Ente, ecc, solo presso il Comando di Polizia Municipale. Quest'ultimo, dopo sommari accertamenti, trasmette la segnalazione all'Ufficio comunale competente, il quale richiede al Servizio veterinario dell'A.S.Re.M. l'accalappiamento del cane ed il contestuale ricovero presso il canile comunale sito in località S. Stefano.

Il ricovero di un cane è consentito previo parere favorevole del Servizio Veterinario in ordine alla disponibilità di spazi ed alla collocazione del cane.

E' consentito il ricovero urgente di cani considerati pericolosi o comunque in grado di nuocere alla pubblica incolumità, considerati tali da parte del Servizio Veterinario competente. E' vietato l'abbandono di cani nei pressi del canile comunale.

Qualora il canile comunale risultasse saturo, il Servizio Veterinario procederà d'ufficio al ricovero del cane presso strutture idonee e dalla medesima autorizzate, accollando le spese di ricovero al Comune al quale ha dato precedente comunicazione scritta.

Articolo 21
Rinuncia del cane e ricovero presso il canile comunale

Chi intende rinunciare al proprio cane deve fare richiesta al Comune-Servizio Polizia Locale, indicando esplicitamente nella richiesta stessa i dati identificativi del proprietario e del cane.

Il proprietario deve dimostrare, attraverso gli estremi di iscrizione all'anagrafe canina, che il cane è in suo possesso da più di sei mesi.

L'Ufficio comunale preposto verifica, attraverso il proprio referente comunale la disponibilità di posti liberi presso il canile.

Verificata la disponibilità di posti liberi, viene comunicato all'interessato la possibilità di ricovero, invitandolo a versare presso la Tesoreria Comunale la quota di mantenimento forfetaria nell'importo stabilito dalla Giunta Comunale.

Alla presentazione della ricevuta di versamento presso il Comune, l'Ufficio comunale competente in materia di randagismo autorizza il ricovero in canile.

Nel caso in cui il cane non sia dotato di microchip o sterilizzato, il proprietario dovrà preventivamente provvedere a queste incombenze. Diversamente, sarà cura del Comune provvedere, richiedendo poi il rimborso dei costi sostenuti.

Le somme sono dovute per intero senza possibilità di rimborso né parziale, né totale anche nel caso in cui la permanenza, per qualsiasi motivo del cane in canile sia inferiore ad un anno.

Articolo 22
Affidi ed adozioni

L'attività di adozione ed affidamento dei cani è disciplinata nel modo seguente:

1. I cani ospiti della struttura possono essere dati in affido o in adozione nel rispetto della normativa vigente.
2. I cani entrati come ospiti nella struttura possono essere dati subito in affidamento temporaneo, espletate le verifiche sanitarie, In tal caso l'affidatario temporaneo si farà carico dell'assistenza sanitaria e della responsabilità dell'animale per la durata dell'affidamento. Trascorsi 60 giorni dall'entrata in canile, l'adozione può diventare definitiva.

3. Il richiedente di un'adozione o di un affido dovrà presentare domanda scritta al Referente comunale presso il canile, contenente le generalità, l'indirizzo e i dati identificativi di un valido documento di riconoscimento.
4. La persona che richiede un'adozione o un affidamento dovrà:
 - a. avere la capacità giuridica di sottoscrivere un contratto;
 - b. conoscere le esigenze fondamentali della specie;
 - c. non avere precedenti di maltrattamento di animali;
 - d. non avere fatto in precedenza dichiarazione di rinuncia di proprietà su cani;
5. L'eventuale non accoglimento della richiesta di adozione/affido, deve essere motivato per iscritto dall'operatore, dandone copia sia al richiedente che all'ufficio comunale preposto.
6. L'affidatario si impegna anche a restituire l'animale al legittimo proprietario che si presentasse e si qualificasse nel periodo dell'affido temporaneo ovvero entro il termine di sessanta giorni dall'ingresso dell'animale stesso nella struttura.
7. L'adottante deve essere aiutato nella scelta del cane a lui più idoneo, anche invitandolo a prendere in considerazione animali di razze ed età diverse da quelle inizialmente richieste.

TITOLO VI GATTI

Articolo 23 Definizioni

1. I gatti sono animali sociali che si muovono liberamente su di un determinato territorio. La territorialità, già sancita dalla legge 281/'91, è una caratteristica etologica del gatto che esclude il randagismo e riconosce la specificità della specie felina di avere un riferimento territoriale – o habitat – dove svolgere le sue funzioni vitali (cibo, rapporti sociali, cure, riposo, ecc.).
2. Per “gatto libero” si intende l'animale che vive in libertà ed è stanziale o frequenta abitualmente lo stesso luogo pubblico o privato.
3. Per “colonia felina” si intende un gruppo di gatti che vivono in libertà e sono stanziali o frequentano abitualmente lo stesso luogo pubblico o privato.
4. Per “habitat” di colonia felina si intende qualsiasi territorio o porzione di esso pubblico o privato, urbano e no, edificato e no nel quale viva stabilmente una colonia di gatti liberi, indipendentemente dal numero di soggetti che la compongono e dal fatto che sia o meno accudita dai cittadini.
5. Per “gattara” si intende la persona che volontariamente e gratuitamente si occupa della cura e del sostentamento delle colonie feline e dei gatti che vivono in libertà.

Articolo 24 Protezione dei gatti

1. I gatti che vivono in stato di libertà sul territorio sono protetti ed è fatto divieto a chiunque di maltrattarli o di allontanarli dal loro habitat.
2. Il Comune, in collaborazione con i soggetti di cui all'art. 9 provvede ad individuare gli areali di distribuzione delle colonie feline al fine di conoscere la consistenza e la dislocazione. Tale individuazione è propedeutica e consente la pianificazione degli interventi di controllo delle colonie di animali e la salvaguardia della territorialità dei medesimi.

3. Il Comune provvede, in base ai dati rilevati ai sensi del comma 2, ad individuare, nelle zone abitualmente frequentate dagli animali, aree idonee per il rifugio e l'organizzazione della colonia felina.
4. Le colonie feline possono essere gestite da associazioni o cooperative animaliste o da singoli. La somministrazione di cibo e cura delle colonie da parte degli zoofili non può essere impedita. In caso di controversia, il Comune provvede alla delimitazione di un'area all'interno dell'habitat della colonia da riservare alle operazioni e al posizionamento dei ripari e delle attrezzature. Gli animali liberi possono essere prelevati dalle colonie di appartenenza e trattenuti presso le abitazioni e le sedi dei soggetti di cui sopra per favorire il loro benessere.
5. E' vietato a chiunque ostacolare l'attività di gestione di una colonia o asportare o danneggiare gli oggetti impiegati.
6. I gatti che vivono in libertà sono sterilizzati a cura dell'A.S.Re.M. e reinseriti nel loro gruppo originario, d'intesa con le associazioni animaliste.
7. I gatti di proprietà, che sono lasciati liberi di girare sul territorio, devono essere sterilizzati a cura e spese del proprietario.

TITOLO VII VOLATILI E ANIMALI ACQUATICI

Articolo 25

Detenzione di volatili ed animali acquatici

1. Si applicano anche ai volatili d'affezione ed agli animali acquatici, in quanto compatibili, le norme relative al benessere animale contenute nel presente regolamento.
2. I volatili detenuti in gabbia non potranno essere esposti a condizioni climatiche sfavorevoli ed i contenitori dell'acqua e del cibo dovranno essere sempre riforniti. Le gabbie utilizzate dovranno assicurare le funzioni motorie connesse alle caratteristiche etologiche degli animali.
3. Gli animali acquatici dovranno essere tenuti in acquari che per dimensioni e capienza siano conformi alle esigenze fisiologiche delle specie ospitate. In ogni acquario devono essere garantiti il ricambio, la depurazione e l'ossigenazione dell'acqua.

TITOLO VIII VIGILANZA E SANZIONI

Articolo 26

FUNZIONI DI VIGILANZA E DI CONTROLLO

1. Le funzioni di vigilanza e di controllo ai fini del presente regolamento sono affidate alla Polizia municipale e a tutti coloro che per la norma esercitano funzioni di vigilanza e di controllo sull'osservanza delle leggi e dei regolamenti generali e locali, ai sensi dell'art. 27 della legge n. 157 /1992, nonché al Servizio Veterinario A.S.Re.M. per la parte di sua competenza.
2. Per la vigilanza e controllo sull'osservanza delle disposizioni del presente regolamento, potranno essere utilizzate anche le guardie zoofile volontarie di competenza regionale, le quali svolgeranno i loro compiti a titolo volontario e gratuito in collaborazione con il Servizio veterinario della A.S.Re.M. e dei soggetti addetti alla vigilanza.

Articolo 27

SANZIONI AMMINISTRATIVE

1. Chiunque abbandona cani, gatti o qualsiasi altro animale di cui è in possesso o detentore è punito con la sanzione amministrativa del pagamento da € 150,00 ad € 750,00;
2. Chiunque omette di iscrivere il proprio cane all'anagrafe canina di cui all'articolo 8 è punito con la sanzione amministrativa da € 40,00 ad € 240,00;
3. Chiunque, avendo iscritto il cane all'anagrafe canina di cui all'articolo 16, ometta di identificarlo mediante microchip è punito con la sanzione amministrativa da € 25,00 ad € 150,00;
4. Chiunque ceda, anche a titolo gratuito, un cane non identificato e registrato nella banca dati, è punito con la sanzione amministrativa da € 80,00 ad € 480,00;
5. Chiunque acquisti o riceva, anche a titolo gratuito un cane non identificato e registrato nella banca dati, punito con una sanzione amministrativa da € 40,00 ad € 240,00;
6. Per la violazioni di cui all'art. 12, si applica la pena prevista dall'art. 544 ter del codice penale: reclusione da 3 mesi ad 1 anno o con la multa da € 3.000,00 ad € 15.000,00. La pena è aumentata della metà nell'ipotesi di cui al 3° comma dell'art. 544 ter (maltrattamento che causa la morte dell'animale);
7. Per la violazioni delle disposizioni di cui all'art. 17 si applica la sanzione amministrativa dalla legge n. 689/1981.

Articolo 28

PROVENTI DA IRROGAZIONE DELLE SANZIONI

I proventi derivanti dalle sanzioni amministrative confluiranno in un apposito capitolo di bilancio da istituirsi e verranno utilizzati per finanziare progetti per tutela e difesa degli animali.

Articolo 29

DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non previsto nel presente regolamento valgono le norme stabilite dalle leggi nazionali, regionali, regolamenti comunali e dalle ordinanze sindacali. Dalla entrata in vigore del regolamento decadono tutte le norme con esso incompatibili eventualmente contenute in altre disposizioni comunali.